

# ||| Obblighi di fatturazione elettronica nelle transazioni con soggetti non residenti e abrogazione del c.d. Esterometro

## In breve

Ai sensi dell'art. 1, co. 1103 della L. n. 178/2020, a partire dal 1° gennaio 2022, vengono introdotti nuovi obblighi in tema di fatturazione elettronica e di trasmissione allo SDI nelle transazioni con soggetti non residenti.

Le scopo delle novità introdotte è di mettere a disposizione dei soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, le bozze precompilate dei seguenti documenti:

- | registri IVA di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972;
- | comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva;
- | dichiarazione annuale Iva.

## In dettaglio

### Abrogazione del c.d. Esterometro

- || Dal 2022 la comunicazione trimestrale delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro) viene abolita.
- || Tuttavia, i soggetti passivi IVA saranno comunque tenuti a comunicare i dati relativi alle transazioni con soggetti non residenti utilizzando uno specifico tracciato da trasmettere allo SDI, salvo il caso in cui dette transazioni siano documentate da fattura elettronica. Il termine di trasmissione allo SDI dei dati relativi alle transazioni con soggetti non residenti sarà il medesimo di quello previsto per la fatturazione

elettronica, ossia entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.

### Fatturazione elettronica attiva

- || La fatturazione elettronica attiva per transazioni con soggetti non residenti dovrà riportare uno dei codici "Tipo Documento" indicati nella tabella allegata sub. A.
- || Nell'ipotesi in cui la fattura non rechi l'addebito dell'IVA andrà indicato anche uno dei codici "Natura" indicati nella tabella allegata sub. B.
- || La trasmissione allo SDI dovrà avvenire entro i termini ordinari (12 giorni dal

momento di effettuazione dell'operazione).

- || Per le vendite UE dovrà essere indicato il "codice univoco/codice SDI" XXXXXXX, mentre Per le vendite Extra UE dovrà essere indicato il "codice univoco/codice SDI" XXXXXXX ed il codice OO 9999999999 come partita IVA cliente.
- || Risulta, infine, sempre necessario procedere all'invio di copia della fattura elettronica ai clienti esteri, essendo questo il documento avente valenza fiscale per questi ultimi.

**Fatturazione passiva**

- || Con riferimento ai documenti di acquisto ricevuti da fornitori esteri, si potrà procedere utilizzando il medesimo formato della fattura elettronica, con la predisposizione e l'invio allo SDI di specifici documenti contenenti le integrazioni IVA/autofatture dei documenti ricevuti.
- || A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ha implementato 3 nuove tipologie di documento (TD17, TD18 e TD19), al fine di permettere ai contribuenti la trasmissione allo SDI delle integrazioni IVA/autofatture per gli acquisti in reverse charge.
- || I codici TD17 e TD18 si riferiscono rispettivamente ad "acquisto di servizi da fornitori UE e EXTRAUE" e ad "acquisto di beni da fornitori UE".
- || Il codice TD19 si riferisce ad acquisti da non residenti.
- || I codici TD17, TD18 e TD19 prevedono l'indicazione dei seguenti elementi:
  - | dati anagrafici del soggetto che emette il documento di integrazione/autofattura;
  - | data e numero della fattura;
  - | base imponibile (pari all'importo indicato nella fattura del fornitore estero) e relativo importo di IVA (o codice Natura in caso di trattasi di operazione non imponibile, esente od esclusa);
  - | il numero della fattura del fornitore estero nel campo 2.1.6.
- || L'Agenzia delle Entrate ha inoltre implementato il codice tipo documento TD16 relativo ai reverse charge interni, la cui trasmissione allo SDI non è, ad oggi, obbligatoria.
- || I termini di invio allo SDI dei suddetti documenti variano a seconda del luogo di stabilimento del fornitore:
  - | Fornitore stabilito in un Paese UE: il documento dovrà essere inviato entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della fattura del fornitore.

Tale termine peraltro coincide con il termine per l'annotazione nei registri IVA.

- | Fornitore stabilito in un Paese Extra-UE: il documento dovrà essere inviato entro il termine di 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.

**Regime sanzionatorio**

- || In caso di omessa trasmissione allo SDI dei dati delle operazioni (da o verso l'estero) effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, è prevista una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, con un limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione omessa è effettuata (oppure se la trasmissione errata è corretta) entro i quindici giorni successivi alla scadenza per la trasmissione dei dati.

## ALLEGATO A

Tabella riepilogativa codici "Tipo Documento"

Codice	Descrizione	Flusso
TD01	fattura	FE/Esterometro
TD02	acconto/anticipi su fattura	FE
TD03	acconto/anticipo su parcella	FE
TD04	nota di credito	FE/Esterometro
TD05	nota di debito	FE/Esterometro
TD06	parcella	FE
TD07	fattura semplificata	FES
TD08	nota di credito semplificata	FES
TD09	nota di debito semplificata	FES
TD10	fattura di acquisto intracomunitario beni	Esterometro
TD11	fattura di acquisto intracomunitario servizi	Esterometro
TD12	documento riepilogativo (art 6 D.P.R 695/1996)	Esterometro
TD16	integrazione fattura <i>reverse charge</i> interno	FE
TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	FE
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	FE
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D.P.R 633/72	FE
TD20	autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c. 8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c. 5 d.l. 331/93)	FE
TD21	autofattura per splafonamento	FE
TD22	estrazione beni da Deposito IVA	FE
TD23	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	FE
TD24	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. a) D.P.R 633/72	FE
TD25	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) D.P.R 633/72	FE
TD26	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R 633/72)	FE
TD27	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	FE

## ALLEGATO B

Tabella riepilogativa codici "Natura"

Natura	
N1	escluse articolo 15
N2	non soggette (non più utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2021)
N2.1	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72
N2.2	non soggette - altri casi
N3	non imponibili (non più utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2021)
N3.1	non imponibili - esportazioni
N3.2	non imponibili - cessioni intracomunitarie
N3.3	non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4	non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	non imponibili - altre operazioni
N4	Esenti
N5	regime del margine IVA
N6	reverse charge (per le transazioni in reverse charge o autofattura per acquisti di servizi extra UE o per importazioni di beni solo nei casi previsti) (non più utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2021)
N6.1	inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3	inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4	inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5	inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6	inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7	inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9	inversione contabile - altri casi
N7	IVA assolta in altri stati UE

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a [studio@ctep.it](mailto:studio@ctep.it)

Il presente Tax Alert è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.